

129 Esercizio delle attribuzioni del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 32 (Esercizio delle attribuzioni del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 129 Esercizio delle attribuzioni del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 32 (Esercizio delle attribuzioni del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 129 Esercizio delle attribuzioni del curatore

1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 32 (Esercizio delle attribuzioni del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

129 Esercizio delle attribuzioni del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 32 (Esercizio delle attribuzioni del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Documenti collegati:

[Liquidazione coatta amministrativa – Cass. n. 5672/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - dell'attivo - Delega rilasciata dal curatore in favore di avvocato per lo svolgimento di attività stragiudiziale nell'interesse del fallimento - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità- Esclusione

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - attribuzioni - ausiliari - Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20193 del 25/07/2019 \(Rv. 654980 - 01\)](#)

Coadiutore del curatore fallimentare - Prestazione di opera professionale di natura intellettuale e necessità di iscrizione nell'apposito albo prescritto dalla legge - Esclusione - Fondamento - Inapplicabilità degli artt. 1418 e 2231 c.c. La nomina di un coadiutore, ai sensi dell'art. 32, comma 2

[129 Esercizio delle attribuzioni del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 32 \(Esercizio delle attribuzioni del curatore\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 129 Esercizio delle attribuzioni del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 32 (Esercizio delle attribuzioni del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente |red Art. 129 Esercizio

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello